

sioni, cioè dopo i 25 anni, restasse in proprietà dei concessionari. Questo è, ripeto, un errore di fatto; poichè nell'articolo 9, quale era stato proposto dal Governo, dicevasi che gli apparati, i meccanismi, restavano in proprietà dei concessionari, e che il Governo aveva diritto di acquistarli a prezzo di stima. Ma ciò che costituisce il materiale delle linee e degli uffici, passava, anche secondo la nostra proposta, in piena proprietà dello Stato, col decorrere dei 25 anni, senza corrispettivo di nessunissima specie.

Dunque, l'onorevole relatore intende oggi, che il sacrificio di questi apparati, che diventeranno proprietà dello Stato senza pagamento di corrispettivo, alla fine dei 25 anni, e che non sappiamo in quali condizioni saranno, nè in quale stato di conservazione, nè in che rapporto collo stato di allora della scienza dell'elettricità e della industria telefonica, intende, dico, che questo sacrificio ora imposto dalla Commissione ai concessionari, valga oggi il sacrificio di una terza parte del canone per tutti i 25 anni? In questo proprio non posso convenire colla Commissione, che richiede allo Stato un sacrificio troppo forte.

Poichè dunque da una parte si insiste perchè il canone venga elevato, e dall'altra perchè venga ribassato, mi pare che la strada per noi sia bell'e tracciata, ed è quella di mantenere la proposta ministeriale.

S'intende poi di dire che accettiamo la modificazione proposta dall'onorevole Gallavresi, cioè che dopo le parole " senza tener conto di alcun ribasso speciale „ siano aggiunte le altre: " non consentito dalla presente legge. „

È naturale che queste parole non potevano essere nel disegno di legge ministeriale, perchè in esso non c'era la disposizione relativa ai ribassi che presentemente si legge nel 1° capoverso dell'articolo 17.

Il Governo accetta pure l'aggiunta proposta dall'onorevole Vollaro-De Lieto della parola " annue „ all'ultimo inciso dell'articolo.

Presidente. La Commissione mantiene la sua proposta?

Roux, relatore. La Commissione accetta tre dei quattro emendamenti. Accetta che sia tolta la parola *effettivamente*; che sia spiegato, con l'aggiunta: *non consentito dalla presente legge*, che il ribasso è ammesso, e che la riduzione della percentuale è ammessa anche per gli abbonamenti a tariffa ribassata; infine accetta anche, come spiegazione, che si dica le 50 lire essere *annue*.

Quanto alla differenza fra l'8 e il 12 per cento del canone sulla quota degli abbonamenti, la Com-

missione non potrebbe essere dello stesso avviso dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

L'onorevole Vollaro De Lieto ha esposte parecchie cifre, e parecchi dati d'ammortamento per spiegare un calcolo che io, nella mia ignoranza, non ho potuto afferrare e non mi sono potuto spiegare; ma mi permetto di dire che se dovesse farsi una lotta tra la Commissione e l'onorevole Vollaro-De Lieto, vincerebbe certamente la Commissione. Le forze non sono pari ai due estremi, per poter pigliare il termine medio; la forza dell'onorevole Vollaro che vuole il 15 e quella della Commissione che vuole l'8, non danno la media del 12, che il Governo vorrebbe stabilire.

Perciò prego il Governo di ricordare che, accettando la sua proposta, noi aggraviamo i concessionari delle linee telefoniche, obbligandoli a cedere *gratis*, senza nessun compenso, tutto il materiale; e quindi se, per non danneggiare troppo il bilancio dello Stato, non può ammettere il nostro 8 per cento, noi preghiamo il Governo di ridurre la percentuale al 10 per cento.

Presidente. Il Governo accetta?

Fasolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi. Accettiamo la proposta del 10 per cento.

Presidente. Allora Governo e Commissione sono d'accordo su tutti gli emendamenti. L'articolo 11, quindi, suonerebbe così:

" I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale, non consentito dalla presente legge.

" Pagano, inoltre, lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico. „

Lo pongo a partito così modificato. Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

" Art. 12. Per l'esercizio telefonico intercomunale che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo.

" Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale. „

Vollaro-De Lieto. Chiedo di parlare.